



COMUNE DI GIOIOSA JONICA

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI
ALL'ART. 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 COME
INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24.06.2014,
N. 90 E CONVERTITO NELLA LEGGE 11.08.2014,
N. 114**

Approvato con deliberazione G.C. n. 99 del 30/07/2015

INDICE

- Art. 1 – Obiettivi e finalità
- Art. 2 – Definizioni e campo di applicazioni
- Art. 3 - Costituzione e accantonamento dell'incentivo
- Art. 4 – Conferimento degli incarichi
- Art. 5 – Liquidazione dell'incentivo o lavori pubblici
- Art. 6 – Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti
- Art. 7 – Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive
- Art. 8 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 9 – Abilitazione all'esercizio della professione
- Art. 10 – Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 11 – Norma transitoria
- Art. 12 - Abrogazione di precedenti norme regolamentari
- Art. 13 – Norma di rinvio
- Art. 14 – Tutela dei dati personali
- Art. 15 – Casi previsti dal presente regolamento
- Art. 16 – Rinvio dinamico
- Art. 17 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

ART. 1. OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico di competenza del Comune di Gioiosa Ionica, dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni – di seguito denominato “Codice” - tra il Responsabile del Procedimento (RUP) e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall'articolo 4 del presente regolamento.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento del responsabile dell'area tecnica di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie a favore del bilancio comunale. Non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche; sondaggi e rilievi.

4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione e la gestione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi purché affidati al personale interno .

5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2. DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intendono:

- per opera o lavoro pubblico le attività indicate nell'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e succ. mod. ed int.;
- per responsabile unico del procedimento si intende la figura prevista dall'articolo 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti, e succ. mod. ed int.

2. L'incentivo di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro pubblico.

3. La somma di cui al precedente comma 2 è comprensiva dell'importo per oneri riflessi, mentre l'Irap rimane a carico dell'Ente, da indicarsi separatamente nel quadro economico dell'opera e non comprende, invece, le spese vive per la progettazione, in quanto già sostenute dall'Ente stesso.

4. La somma di cui al comma 2 è convenzionalmente inserita in Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui agli articoli 13 e 13 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114 del 18 agosto 2014, e compete al personale dell'Area Tecnica in relazione alle mansioni affidate ed espletate per come di seguito specificato. Tale somma, nel caso di opere o lavori pubblici, fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola opera o lavoro e deve essere prevista nell'ambito del quadro economico del relativo progetto.

5. In ragione dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, l'eventuale erogazione di incentivi per la “redazione di un atto di pianificazione comunque denominato” è da riferirsi esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.

6. Sono esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del “fondo per la progettazione e l'innovazione”, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.

ART. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
5. Il compenso incentivante di cui all'art. 93 del Codice riferito alle opere o lavori pubblici è così stabilito in base alle seguenti classi di importo:
 - a) per progetti di importo inferiori a € 1.000.000,00: 2,00%;
 - b) per progetti di importo superiori a € 1.000.000,00 e fino a 5.000.000,00: 1,80%
 - c) per progetti di importo superiore a € 5.000.000,00: 1,50%
6. Nel caso di interventi di ristrutturazione semplice, gli importi di cui sopra vengono così ridotti:
 - a) per progetti di importo inferiori a € 1.000.000,00: 1,90%
 - b) per progetti di importo superiori a € 1.000.000,00 e fino a 5.000.000,00: 1,60%
 - c) per progetti di importo superiore a € 5.000.000,00: 1,50%

ART. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento viene conferito con provvedimento dell'Amministrazione Comunale solo nel caso di attribuzione di responsabilità al responsabile dell'Area Tecnica, negli altri casi con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione.
2. Lo stesso Responsabile dell'Area può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile dell'Area Tecnica verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici interni che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice e assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore interno per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) gli incaricati interni dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale interno incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile degli uffici e dei servizi, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal responsabile dell'area, secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

6. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, determinato con i criteri di cui all'articolo 3, a seguito di contrattazione decentrata integrativa del personale, e dei criteri ivi previsti ed assunti, è ripartito dal Responsabile dell'area Tecnica, solo dopo aver verificato che l'importo sia stato inserito nella parte variabile del fondo decentrato e regolamento autorizzato, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità di cui alla seguente tabella:

Tabella A - Individuazione delle prestazioni e sub prestazioni e delle loro percentuali		
a1) Responsabile unico del procedimento		35,00%
a2) Collaboratori tecnici ed amministrativi, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione degli atti amministrativi ed il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati		6,00%
a3) Verifica progetto		10,00%
b1)	Progetto preliminare	12,00%
b2)	Progetto definitivo	13,00%
b3)	Progetto esecutivo	8,00%
c) Sicurezza cantiere:		
c1)	Prime indicazioni piano sicurezza	1,00%
c2)	Coordinamento sicurezza in progettazione	2,00%
c3)	Coordinamento sicurezza in esecuzione	3,00%
d) Ufficio direzione Lavori:		
d1)	Ufficio direzione dei lavori	6,00%
d2)	Contabilità dei lavori	2,00%
e) Collaudi:		
e1)	Collaudi (nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione l'aliquota sarà corrisposta al redattore del certificato di regolare esecuzione)	2,00 %

7. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate alle lettere da a) ad e) nella tabella A, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.

ART. 5. LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER OPERE O LAVORI PUBBLICI

1. Il compenso incentivante, come ripartito nel rispetto dei criteri e sulla base dell'atto di ripartizione indicati al precedente art. 4, sarà liquidato con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, solo dopo che lo stesso è stato certificato nel fondo della contrattazione decentrata dell'anno di riferimento e sia stato approvato il relativo contratto decentrato, nei tempi appresso specificati:

Gli importi dell'incentivo relativi alle prestazioni connesse ai lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

- a) iscrizione degli importi nella parte variabile del fondo decentrato dell'anno di riferimento;
 - b) approvazione del contratto decentrato dell'anno di riferimento ;
 - c) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
 - d) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente e comunque entro 30 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione;
 - e) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;
 - f) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
 - g) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
 - h) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
 - i) per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.
2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
3. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 800.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite può essere effettuata in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte fatto salvo quanto previsto alla lettera a e b.
4. qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

ART. 6. INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, la relativa quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di bilancio.

ART. 7. FONDO INCENTIVANTE PER PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera, ammissibile ai sensi di legge (art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 161 del D.P.R. n. 207/2010), il "fondo per la progettazione e l'innovazione" l'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica.

ART. 8. UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Il progetto resta sempre nella piena proprietà e disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al servizio competente; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il servizio competente deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

ART. 9. ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici o gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati da redigere ed approvare in relazione alla specifica opera pubblica sono redatti dall'ufficio tecnico comunale o in parte da tecnici dipendenti dell'amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali ai sensi del combinato disposto dei precedenti Artt. 4 e 5) e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

ART. 10. ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice e dell'art. 270 del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per contrarre polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre i rischi professionali.

ART. 11. NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i progetti e piani approvati a decorrere dall'entrata in vigore della Legge n. 114 del 18 agosto 2014.

2. Tutte le attività svolte fino all'entrata della data in vigore della nuova legge debbono essere remunerate con il vecchio sistema compresi gli incentivi inerenti la progettazione degli strumenti urbanistici purché affidati anteriormente alla data del 23 giugno 2014.

ART. 12. ABROGAZIONE DI NORME

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento.

ART. 13. NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 14. TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 15. CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b. lo statuto comunale;
 - c. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d. I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

ART. 16. RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 17. ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività, e sarà pubblicato in forma permanente sull'albo pretorio online e nella sezione trasparente “Regolamenti Comunali”.
2. I criteri di riparto e di liquidazione degli “incentivi di progettazione interna” al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Nel periodo transitorio l'Ente sino alla data del 23 giugno 2014 , dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari dell'incentivo, alla previgente disciplina, mentre, per quel che concerne l'ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell'erogazione.
4. Gli “incentivi di progettazione interna” relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 23 giugno 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente “Regolamento comunale Previgente.